

Prot. 61/INT.

Protocollo in materia penale condiviso da

Tribunale ordinario di Avezzano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano

Ordine degli Avvocati di Avezzano

Camera penale di Avezzano

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in l. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato con decreto legge 30 aprile n. 28, quest'ultimo in vigore dall'1° maggio 2020,

visti, da ultimo, la circolare DOG del Ministero della Giustizia 2 maggio 2020, n. 0070897.U, ed il Protocollo di sicurezza stipulato con le parti sociali dai Ministri della economia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico ed, infine, della salute, allegato al DPCM 26 aprile 2020,

visto il Protocollo precedentemente stipulato in tema di convalida degli arresti in flagranza e dei fermi,

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Informate anche AIGA di Avezzano e ADU di Avezzano per il tramite del COA di Avezzano

Si concorda quanto segue:

Udienze Penali.

Tutte le udienze dibattimentali si tratteranno a porte chiuse ex art. 472, comma 3, c.p.p., mentre per le udienze camerali il Giudice si assicurerà che all'interno dell'aula siano presenti solo le parti.

Ogni singolo procedimento verrà fissato dal Giudice ad un orario diverso e tale da evitare assembramenti dentro e fuori dall'aula giudiziaria. Tale organizzazione oraria verrà comunicata almeno sette giorni prima dell'udienza fissata: il Giudice a tal fine stilerà un elenco dei procedimenti e dei relativi orari di trattazione per ogni singola udienza, che verrà comunicato al COA di Avezzano per la relativa diffusione e pubblicato sul sito del Tribunale di Avezzano, oltre che collocato all'ingresso dell'aula. In tale elenco il Giudice indicherà altresì i procedimenti che verranno trattati, i rimanenti viceversa saranno soggetti a rinvio, che verrà effettuato in udienza alla presenza delle parti, le quali, per motivi di contenimento del rischio di

epidemia, saranno costituite nell'ambito della stessa udienza dal medesimo PM designato e da un unico difensore di ufficio, designato a tal fine dal COA di Avezzano secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati nel rispetto dell'art. 29, disp. att. c.p.p, ciò al fine di evitare l'inutile compresenza di ulteriori soggetti.

Per le udienze il Giudice comunque contempererà l'esigenza della trattazione dei procedimenti con quella della tutela sanitaria attraverso il necessario ricorso a modalità di collegamento da remoto per i soggetti sottoposti a misure cautelari detentive o detenuti e attraverso il ricorso a modalità di rigoroso distanziamento orario dei procedimenti e di distanziamento fisico all'interno dell'aula, vigilando affinché non si creino assembramenti all'interno e fuori dall'aula. Anche per i testi l'esame avverrà con indicazione oraria specifica e comunque il numero degli stessi ad udienza dovrà essere compatibile con l'opportuno distanziamento fisico.

Al fine di contribuire al contenimento del rischio sanitario, i difensori si impegnano affinché i loro assistiti rinuncino alla presenza, salvo che essa risulti necessaria, ed inoltre, allo scopo di contenere la durata dell'udienza e di consentire il rispetto degli orari di scaglionamento dei singoli procedimenti, i difensori con riferimento alle eccezioni ed alle questioni da sollevare al Giudice presenteranno note scritte, cui potersi riportare, ed in sede di discussione si atterranno al criterio della massima sinteticità, parimenti farà il Pubblico ministero, al fine di evitare l'inutile protrarsi degli interventi con ripetizioni, non pertinenza degli argomenti e divagazioni: a tal fine gli avvocati si impegnano nei limiti del possibile a depositare memorie scritte da accompagnare all'intervento.

Fase GIP/GUP.

Per le convalide dell'arresto e del fermo, nonché per gli interrogatori di garanzia si procederà secondo le modalità stabilite con il Protocollo stipulato presso il Tribunale di Avezzano e chiuso in data 6 aprile 2020.

Il GIP ed il GUP celebreranno le relative udienze fino ad un massimo di 10 procedimenti, che verranno individuati dallo stesso Giudice secondo i criteri indicati al punto che segue, dando preferenza, tra tipologie di procedimenti similari, a quelli più risalenti.

Potranno essere celebrate le udienze preliminari relativamente a procedimenti con imputati non superiori a 3, salvo i casi indicati di seguito ai punti 1), 2), 3), 5) e 7). Tali procedimenti verranno selezionati dal GUP secondo i criteri sotto indicati, dando preferenza, tra tipologie di procedimenti similari, a quelli più risalenti.

Le opposizioni ad archiviazione, salvo che vengano dichiarate urgenti dal Giudice, verranno rinviate a dopo il 31 luglio 2020, mentre verranno sempre trattati i procedimenti relativi all'applicazione della MAP ed alle sue vicende successive.

Potranno essere trattati in udienza camerale tutti gli incidenti di esecuzione che non implicino una compresenza di soggetti non compatibile con l'emergenza sanitaria e gli incidenti di esecuzione che riguardino la determinazione della pena detentiva e tutti i casi in cui il Giudice ha ravvisato l'urgenza.

Dibattimento.

Verranno trattati:

- 1) i procedimenti nell'ambito dei quali risultano essere state applicate misure cautelari personali o misure interdittive, anche nei confronti di un singolo imputato e a prescindere dal numero complessivo di questi ultimi per ogni procedimento,
- 2) i procedimenti nell'ambito dei quali risultano applicate misure di sicurezza personali o risulta pendente la relativa richiesta, anche nei confronti di un singolo imputato e a prescindere dal numero degli imputati per ogni procedimento,
- 3) i procedimenti a carico di persone detenute per altro, sempre che ne facciano richiesta e che non sia stata applicata la sospensione cautelativa di una misura alternativa alla pena ex art. 51-ter, O.P. e sempre che la relativa richiesta venga comunicata dall'imputato o dal difensore almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza, al fine di consentire la relativa organizzazione;
- 4) i procedimenti con istruttoria consistente nell'esame di appartenenti alla PG, della parte civile, del responsabile civile, di periti, di consulenti tecnici e del curatore, salvo che il numero complessivo degli imputati sia superiore a tre,
- 5) i procedimenti nell'ambito dei quali debba essere emessa sentenza, dopo mera discussione o previo esame di un solo teste e/o dell'imputato antecedentemente alla discussione, a prescindere dal numero complessivo degli imputati per ogni procedimento,
- 6) i procedimenti di prima comparizione, salvo che il numero complessivo degli imputati sia superiore a tre per il Giudice monocratico e a cinque per il Collegio,
- 7) i procedimenti per i quali sia stata ravvisata dal Giudice l'urgenza d'ufficio o su richiesta di parte, a prescindere dal numero degli imputati.

I procedimenti da celebrare ad ogni udienza non possono essere di numero superiore a sette davanti al Collegio e dodici davanti al Giudice monocratico.

Potranno essere trattati in udienza camerale tutti gli incidenti di esecuzione che non implicino una compresenza di soggetti non compatibile con l'emergenza sanitaria e gli incidenti di esecuzione che riguardino la determinazione della pena detentiva e tutti i casi in cui il Giudice ha ravvisato l'urgenza.

Ad ogni udienza il Giudice, comunque, contempererà l'esigenza della trattazione dei procedimenti con quella della tutela sanitaria ed in ogni caso nella scelta dei procedimenti da trattare, se superiori al numero massimo per udienza, privilegerà i procedimenti più risalenti e quelli che vanno a conclusione, oltre che quelli con misure cautelari personali o misure di sicurezza e quelli che riguardano le cd. "fasce deboli".

Per gli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o per quelli ristretti in carcere il Giudice si avvarrà, salvo casi particolari, del collegamento da remoto in osservanza delle modalità previste nel Protocollo in tema di convalida degli arresti e dei fermi, in quanto compatibili. Inoltre il Giudice potrà disporre il collegamento da remoto anche nei seguenti casi: a) quando un difensore appartenente ad un foro fuori circondario ne faccia richiesta per sé, b) quando si debba procedere all'esame di un teste qualificato (vedi punto numero 3) se proveniente da una zona dichiarata come focolaio epidemico o individuata a livello nazionale come zona ad alto indice di rischio oppure se vi sia il consenso delle parti a sentirlo con tale modalità.

Anche per i testi l'esame avverrà con indicazione oraria specifica e comunque il numero degli stessi ad udienza dovrà essere compatibile con il mantenimento dell'opportuno distanziamento fisico.

Ufficio del Giudice di Pace.

Tutte le udienze dibattimentali si tratteranno a porte chiuse.

Ogni singolo procedimento verrà fissato dal Giudice ad un orario diverso e tale da evitare assembramenti dentro e fuori dall'aula giudiziaria. Tale organizzazione oraria verrà comunicata almeno sette giorni prima dell'udienza fissata: il Giudice a tal fine stilerà un elenco dei procedimenti e dei relativi orari di trattazione per ogni singola udienza, che verrà comunicato al COA di Avezzano per la relativa diffusione e pubblicato sul sito del Tribunale di Avezzano, oltre che collocato all'ingresso dell'aula. In tale elenco il Giudice indicherà altresì i procedimenti che verranno trattati, i rimanenti viceversa saranno soggetti a rinvio, che verrà effettuato in udienza alla presenza delle parti, le quali, per motivi di contenimento del rischio di epidemia, saranno costituite nell'ambito della stessa udienza dal medesimo PM designato e da un unico difensore di ufficio, designato a tal fine dal COA di Avezzano secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati nel rispetto dell'art. 29, disp. att. c.p.p, ciò al fine di evitare l'inutile compresenza di ulteriori soggetti.


Il Giudice di pace non tratterà per ogni udienza un numero superiore a sette procedimenti e comunque egli contempererà l'esigenza della trattazione dei procedimenti con quella della tutela sanitaria attraverso il ricorso a modalità di rigoroso distanziamento orario dei procedimenti e di distanziamento fisico all'interno dell'aula, vigilando affinché non si creino assembramenti all'interno e all'esterno di quest'ultima. Anche per i testi l'esame avverrà con indicazione oraria specifica e comunque il numero degli stessi ad udienza dovrà essere compatibile con l'opportuno distanziamento fisico.

Al fine di contribuire al contenimento del rischio sanitario, i difensori si impegnano affinché i loro assistiti rinuncino alla presenza, salvo che essa risulti necessaria, ed inoltre, allo scopo di contenere la durata dell'udienza e di consentire il rispetto degli orari di scaglionamento dei singoli procedimenti, i difensori con riferimento alle eccezioni ed alle questioni da sollevare al Giudice presenteranno note scritte, cui potersi riportare, ed in sede di discussione si atterranno al criterio della massima sinteticità, parimenti farà il Pubblico ministero, al fine di evitare l'inutile protrarsi degli interventi con ripetizioni, non pertinenza degli argomenti e divagazioni: a tal fine gli avvocati si impegnano nei limiti del possibile a depositare memorie scritte cui riportarsi.

Il presente accordo sarà operativo a partire dal 12 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020. In caso di proroghe di quest'ultimo termine disposte dal legislatore, il Protocollo verrà parimenti esteso.

Sono comunque fatte salve le modifiche od integrazioni dei suindicati criteri che potranno essere eventualmente specificate, d'intesa con il COA di Avezzano, dal Presidente ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, l. 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod., anche alla luce di eventuali modifiche normative o di esigenze di carattere sanitario sopravvenute.

Il Presidente del Tribunale di Avezzano



Il Procuratore della Repubblica di Avezzano



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano



Il Presidente della Camera Penale di Avezzano

